

COMUNE DI FRONTONE (Prov. PU)

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2020

(Art. 74 D. Lgs. 151/2001 già art. 66 L. n. 488/1998 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO


- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, **per l'anno 2020, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021;**
- hanno diritto all'assegno i cittadini **residenti nel comune di Frontone** in possesso dei seguenti requisiti:
 - i cittadini italiani o comunitari** (art. 80, c. 5, L. 23 dicembre 2000 n. 388 s.m.i.);
 - i cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo** (Legge Europea n. 97 del 2013);
 - i titolari dello status di rifugiati politici** (art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- nuclei familiari con almeno tre figli minori**
- sono equiparati ai figli, i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 145,14 mensili per una somma complessiva di 1.886,82 €, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda e la dichiarazione unica dovranno essere compilate in ogni sua parte sugli appositi moduli da ritirare presso l' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Frontone o scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.frontone.it);
- il valore dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), per le domande relative all'anno 2020, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, deve essere uguale o inferiore a **euro 8.788,99;**
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Documentazione da allegare:

- ◆ **domanda compilata in ogni parte**
- ◆ **attestazione ISEE comprensiva di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata ai sensi del DPCM**
- ◆ **n. 159/2013**
- ◆ **copia di documento di riconoscimento in corso di validità**
- ◆ **per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di lungo periodo**

Questo avviso, con la modulistica per la richiesta, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 05.01.2021



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Rossetti